

**Finanziamento – recesso c.d. “di pentimento” – rimborsi dovuti – fattispecie (d.lgs. n. 385/1993, art. 125 ter).**

**Nel caso di recesso da un contratto di finanziamento il consumatore è tenuto esclusivamente alla restituzione all’intermediario delle somme indicate dalla specifica normativa di settore (MDC).**

### **FATTO**

Parte ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto, in data 13.12.2016, la comunicazione di approvazione del finanziamento richiesto per € 37.999,99, contraddistinto dal n. 4094391 e caratterizzato dai seguenti termini e condizioni: restituzione del capitale in n. 120 rate mensili scadenti il giorno 14 di ogni mese a partire da gennaio 2017, ciascuna di importo di € 454,52; commissioni di istruttoria € 399,00; spese mensili di incasso rata € 1,00; imposta sostitutiva pari al 25% dell’importo finanziato. La concludente, in collegamento con tale finanziamento, contraeva anche una polizza CPI del costo di € 2.457,54.

Parte ricorrente ha, inoltre, rappresentato di aver ricevuto l’accredito dell’importo finanziato di €. 37.999,99 sul proprio c/c in data 14.12.2016; appena tre giorni dopo, tuttavia, in data 17.12.2016 la ricorrente decideva di recedere dal rapporto di finanziamento e dal rapporto assicurativo accessorio, procedendo a formalizzare una comunicazione in tal senso spedita alla Banca con raccomandata A/R e ricevuta il 22.12.2016.

In data 12.01.2017, parte ricorrente diffidava la banca, tramite il suo difensore, dall’effettuare l’addebito automatico della prima rata di finanziamento sul c/c, senza previa comunicazione dell’importo preciso da restituire e delle modalità alternative di restituzione. Afferma il correntista inoltre che la banca, noncurante della diffida, procedeva in data 16.01.2017 al pagamento del primo rateo del finanziamento con addebito sul c/c dell’importo di € 454,53 e, successivamente, in data 20.01.2017 al rimborso del finanziamento e al pagamento della polizza assicurativa, della commissione di istruttoria e dell’imposta sostitutiva tramite prelievo diretto, non più autorizzato, sul c/c della ricorrente dell’importo complessivo di € 40.989,37.

In seguito, la banca procedeva a restituire alla mutuataria la prima rata pagata di euro 454,53 (in data 17.01.2017) ed il costo della polizza assicurativa di euro 2.451,42 (in data 18.01.2017), procedendo per il resto ad ulteriore annotazione sul c/c.

Parte ricorrente quindi sostiene che la banca avrebbe incassato la somma di euro 38.527,95 [= € 40.979,37 (importo addebitato sul c/c in data 20.01.17 a titolo di rimborso

del finanziamento) - € 2.541,42 (importo restituito in data 18.01.2017 per la polizza assicurativa receduta)]. Ritiene invece il correntista che la banca avrebbe dovuto incassare, a seguito del recesso, la somma di euro 38.122,85, così determinata: euro 37.999,99 a titolo di restituzione del capitale prestato; euro 102,40 a titolo di imposta sostitutiva, dovuta anche nel caso di recesso; euro 20,46 a titolo di interessi per l'ammortamento del capitale finanziato per n. 3 giorni.

Dai calcoli effettuati da parte ricorrente emerge come la banca avrebbe percepito un indebitto di euro 405,10 [= € 40.979,37 (importo addebitato sul c/c in data 20.01.17 a titolo di rimborso del finanziamento) - € 2.541,42 (importo restituito in data 18.01.2017 per la polizza assicurativa receduta)], importo mai restituito, neanche a seguito dei reclami inoltrati in data 12.01.2017 e 20.02.2017. Alla luce di quanto innanzi parte ricorrente afferma che la somma di euro 405,10 (al netto dell'imposta sostitutiva e degli interessi di preammortamento) sia molto prossima all'importo corrisposto alla ricorrente a titolo di commissione istruttoria (pari ad euro 399,00); da ciò parte ricorrente deduce che la banca avrebbe ritenuto di non dover restituire tale somma.

In diritto parte ricorrente afferma che l'art. 125-terTub, disciplinante gli effetti del recesso tempestivo, dispone che: *“il consumatore che recede [...] se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione [di recesso ...] restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziamento le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori [...]”*. In particolare, prosegue il correntista, la norma impedisce a chiare lettere al finanziatore di pretendere, in tal caso, dal soggetto finanziato somme ulteriori che non fossero il capitale ricevuto, gli interessi maturati ed i soli importi corrisposti alla pubblica amministrazione, cioè pagati a titolo di tasse ed imposte varie. Il recesso tempestivo comporta, dunque, necessariamente la restituzione al mutuatarioconsumatore delle spese corrisposte per l'istruttoria, che evidentemente non costituiscono tasse ed imposte.

In virtù di quanto sopra parte ricorrente chiedeva all'Arbitro di intimare la banca convenuta alla restituzione alla correntista della somma indebitamente percepita e trattenuta di euro 405,10, chiedendo altresì un equo ristoro delle spese legali sostenute complessivamente quantificata in euro 500,00.

Nelle proprie controdeduzioni, parte resistente conferma nelle premesse i dati relativi alla stipula del finanziamento così come rappresentati da parte ricorrente. In particolare, afferma l'intermediario che, a seguito delle verifiche effettuate dallo stesso, è stato accertato che euro 399,00 erano riferibili alle spese di istruttoria e che euro 6,12 costituivano la differenza tra il premio pagato della polizza assicurativa associata al finanziamento e l'importo restituito, corrispondente alle imposte trattenute. Ritiene inoltre parte resistente che, gli stessi accordi contrattuali prevedevano che in caso di recesso entro i 14 giorni dalla stipula del contratto, quando il prestito fosse stato già erogato, il cliente era tenuto a restituire il capitale, gli interessi maturati alla data del recesso e le imposte pagate, ma non le spese d'istruttoria. Pertanto, la banca procedeva ad accreditare il conto del ricorrente dell'importo di € 399,38, pari alle spese di istruttoria per € 399,00 e a € 0,38 pari per interessi maturati dalla data del recesso alla data valuta del rimborso che è avvenuto il 14 novembre 2017.

In merito alle richieste risarcitorie parte resistente richiama una decisione dell'ABF sul punto che esclude il rimborso delle spese legali.

Alla luce di quanto sopra l'intermediario chiedeva all'Arbitro di respingere la domanda di parte attrice per cessata materia del contendere relativamente al rimborso delle spese d'istruttoria e nel merito con riferimento alle spese legali.

## DIRITTO

Venendo ad esaminare la questione nel merito, osserva il Collegio come la controversia odiernamente sottoposta alla propria cognizione ha ad oggetto la restituzione delle somme a seguito del recesso dal contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125-ter TUB.

In considerazione di quanto riportato dalle parti e della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene di rilevare quanto segue.

Innanzitutto, occorre evidenziare che, relativamente alla richiesta di restituzione della somma di euro 405,10 (di cui euro 399,00 pagati a titoli di istruttoria ed euro 6,12 differenza tra premio pagato per la polizza assicurativa associata e l'importo restituito, corrispondente alle imposte trattenute) sollevata da parte ricorrente, la banca ha puntualizzato come la stessa abbia provveduto a retrocedere in data 14.11.2017, la somma di € 399,38 a titolo di spese di istruttoria ed interessi medio tempore maturati. Con riferimento alla somma residua, pari ad euro 6,12, l'intermediario ha correttamente evidenziato che, come peraltro pattuito in contratto, le somme versate a titolo di imposta sul contratto di assicurazione non debbano essere restituite.

In tal senso, occorre sottolineare quanto previsto dal dato normativo in materia di recesso, ex art. 125-ter TUB: "(Recesso del consumatore):

1. *Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.*

2. *Il consumatore che recede :*

a) *ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;*

b) *se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.*

3. *Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2 , lettera b ).*

4. *Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.*

5. *Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo".*

Alla luce della documentazione prodotta in atti e dei fatti esposti all'odierno Collegio deve dichiararsi cessata la materia del contendere. L'intermediario, infatti, ha allegato in atti di

aver proceduto alla restituzione, in data 14.11.2017, dell'importo di euro 399,38 versata dal ricorrente a titolo di spese di istruttoria ed interessi *medio tempore* maturati. Relativamente invece alla restante somma di euro 6,12, conformemente a quanto previsto dal regolamento negoziale e dal dato normativo ne è pacificamente esclusa la retrocessione, trattandosi di somma versata a titolo di imposta sul contratto di assicurazione.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere quanto al premio assicurativo.  
Respinge nel resto.**